



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 2 GIUGNO AD OGGI

03/06/2014	Per la Cassazione la <i>scheda carburante</i> falsa costituisce una <i>dichiarazione fraudolenta</i> (stefano lucidi)	13/06/2014	Il <i>codice fiscale</i> del cliente nelle fatture emesse – <i>QUESITO</i> (roberto santori)
04/06/2014	Se il <i>socio-direttore</i> è vicino all'età pensionabile – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	16/06/2014	Ancora sulla "produttività" della farmacia per <i>addetto</i> – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)
05/06/2014	Quali documenti approntare per il furto di merce – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)	16/06/2014	Il versamento ai componenti dell'impresa familiare di importi non inferiori a 1.000 euro – <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)
06/06/2014	L' <i>indennità camice</i> – <i>QUESITO</i> (marco porry)	17/06/2014	Ancora sul trattamento iva delle "autoanalisi" – <i>QUESITO</i> (roberto santori)
06/06/2014	L'importo della tassa di concessione regionale <i>una tantum</i> – <i>QUESITO</i> (andrea piferi)	17/06/2014	Niente sanzioni per errati versamenti della prima rata della TASI (Studio Associato)
09/06/2014	Comunicazione tardiva alla Asl di cessazione del rapporto con i <i>collaboratori farmacisti</i> – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	18/06/2014	L'orario di lavoro settimanale dell'addetto alle pulizie e l'indennità di reperibilità per il collaboratore – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)
10/06/2014	Le <i>slide</i> del corso su "La migliore gestione economica e finanziaria della farmacia" (Studio Associato)	18/06/2014	L'imputazione del reddito accertato di una società a ristretta base familiare (paolo liguori)
11/06/2014	Il CdS rinnega finalmente qualunque distinzione (anche ai fini del "riassorbimento" di sedi soprannumerarie) tra <i>criterio topografico</i> e <i>criterio della distanza</i> (gustavo bacigalupo)	19/06/2014	La farmacia che concede in affitto ai medici un locale separato dall'esercizio – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
12/06/2014	La registrazione dei corrispettivi giornalieri della farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)		

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FINE GIUGNO 2014

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 3 GIUGNO AD OGGI

03/06/2014 – Per la Cassazione la scheda carburante falsa costituisce una dichiarazione fraudolenta

La Suprema Corte (Cass. n. 18698 del 6 maggio 2014) è tornata infatti ad occuparsi delle *schede carburante*, questa volta con riferimento ai risvolti penali relativi al loro utilizzo per documentare operazioni di rifornimento *inesistenti*.

In particolare la Corte ha ritenuto che il ricorso a *schede carburante*, che attestino per l'appunto operazioni *inesistenti*, configura il reato di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, e non quello di *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* di cui al successivo art. 3.

Questo perché, tra l'altro – affermano gli Emmellini – non pare dubbia l'assimilazione delle *schede carburante* alle *fatture*; di qui il ricorrere in casi del genere della fattispecie delittuosa dell'art. 2 e non di quella dell'art. 3 che è infatti applicabile soltanto, come chiaramente dispone la norma, "fuori dei casi previsti dall'art. 2".

Quale sia la differenza, è presto detto.

L'art. 2 non pone soglie di punibilità e quindi il reato si perfeziona evadendo anche un solo euro di imposta ove vengano usati, come detto, documenti falsi; al contrario, l'art. 3 pone una soglia di 30.000 euro di imposta evasa cosicché l'evasione "si colora" di penale soltanto al suo superamento.

Ecco il motivo per cui la difesa - non essendo stata evidentemente superata nel caso deciso dalla Suprema Corte quel fatidico limite - ha invocato l'applicazione dell'art. 2.

Ma la Cassazione non è stata d'accordo e la sentenza costituisce un ulteriore monito a documentare *correttamente* anche le banalissime operazioni di rifornimento di carburante alle auto

aziendali.

(stefano lucidi)

04/06/2014 – Se il socio-direttore è vicino all'età pensionabile – QUESITO

Sono socio e direttore della farmacia sociale: quando avrò raggiunto (tra poco) l'età pensionabile, potrò restare socio abbandonando l'incarico di direttore o c'è un'età limite comunque da rispettare?

Per il socio in quanto tale di una società di persone titolare di farmacia non è contemplata alcuna *età limite*, quindi neppure quella pensionabile; in pratica, perciò, egli può astrattamente (sorvolando perciò su vicende specifiche) partecipare alla società vita natural durante, al pari del resto del titolare in forma individuale che potrà anch'egli – sempre fatte salve situazioni particolari - conservare la titolarità anche fino a... 108 anni di età (come è stato il caso di un farmacista laziale).

L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto Crescitalia (come modificato dal decreto c.d. "spending review" del 2012) ha però previsto – come tutti ricorderanno, perché si è trattato di una disposizione molto contrastata dalla categoria - che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la *direzione* (che ovviamente è cosa ben diversa dalla titolarità o dallo *status* di socio) della farmacia privata può essere mantenuta soltanto fino al raggiungimento del requisito dell'età pensionabile, con esclusione tuttavia in ogni caso delle *farmacie rurali sussidiate* per le quali pertanto, senza eccezione alcuna, non c'è un'età limite neppure per la *direzione*.

Questa è una disposizione che riguarda dunque tanto il socio direttore responsabile di una farmacia intestata ad una società di persone, come il titolare in forma individuale che infatti notoriamente è, in principio, anche il *direttore* dell'esercizio.

Ora, tenuto conto che l'età pensionabile è stata ora elevata a 68

anni, nel caso in cui dal 1° gennaio 2015 in poi si compia per Lei tale condizione anagrafica sarà necessario lasciare la direzione della farmacia sociale ad un altro socio, mentre, ove tutti i soci siano ultrasessantenni, la società potrà affidarla ad un qualunque altro farmacista (dipendente, o co.co.co., o associato di lavoro della società stessa) semplicemente iscritto all'albo (sia o meno idoneo), tenuto conto che - come ha riconosciuto una nota ministeriale del 2012 sorprendentemente... illuminata - egli in tale evenienza non dovrà necessariamente essere chiamato a partecipare anche alla compagine sociale (quel che ci pare debba valere in qualsiasi fattispecie in cui tutti i soci, non importa se ultrasessantenni, siano comunque impossibilitati all'assunzione dell'incarico).

Questo stesso regime si applica comunque anche al titolare in forma individuale ultrasessantenne di una farmacia non rurale sussidiata, con la facoltà in tal caso per il titolare - quanto alla tipologia del rapporto di lavoro con il sostituto - di avvalersi anche di un farmacista partecipe all'eventuale impresa familiare

(gustavo bacigalupo)

05/06/2014 - Quali documenti approntare per il furto di merce - QUESITO

L'altra notte ho subito un furto di merce, praticamente tutti cosmetici. Che documenti devo produrre per dimostrare al fisco la perdita subita?

Secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 411/1997, ai fini dell'iva i beni acquistati dalla farmacia non rinvenuti nei locali dove viene esercitata l'attività si presumono *ceduti*, con conseguente obbligo di corrispondere la relativa imposta.

Quindi, se il verificatore non rinviene lo scontrino (o la fattura) di cessione della merce, è tenuto a presumere una cessione, diciamo, "in nero", a meno che non gli venga fatto constare con idonea documentazione che la merce non sia più presente in farmacia per altri o diversi (legittimi) motivi.

Così, per superare tale presunzione, sempre il D.P.R. 441/97 (art. 2) prevede che "la perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o, comunque indipendenti dalla volontà del soggetto" deve essere provata "da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione" (in pratica, un verbale di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza), ovvero, più semplicemente, da una *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Tale *autocertificazione* - che peraltro può contenere anche soltanto l'indicazione del valore complessivo dei beni perduti dovendo tuttavia essere pronti in questo caso a fornire ai verificatori fiscali i criteri e gli elementi in base a cui è stato determinato quel (complessivo) valore - deve comunque essere resa *entro trenta giorni* dalla data dell'evento e tenuta a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria proprio per eventuali richieste.

È appena il caso di aggiungere, infine, che - ove la merce sia "assicurata" - si renderebbe comunque indispensabile (questa volta non per ragioni fiscali ma per le condizioni del contratto assicurativo) un verbale di denuncia dettagliato.

(franco lucidi)

06/06/2014 - L' indennità camice – QUESITO

In merito all'indennità camici da erogare ai dipendenti delle farmacie, vorrei sapere se - l'importo dell'indennità viene riproporzionata secondo la percentuale del part-time e se per averne diritto il dipendente deve presentare documentazione.

L'*indennità camice* è un rimborso spese che la farmacia è obbligata a elargire ai dipendenti tenuti - per disposizioni legislative e/o amministrative e/o deontologiche, ovvero per indicazioni aziendali - a indossare un camice nello svolgimento della loro attività lavorativa e di cui dunque devono approvvigionarsi oltre a mantenere convenientemente.

I vari accordi integrativi regionali quantificano diversamente l'indennità in

argomento ma nulla prevedono generalmente in ordine al "riproporzionamento" dell'importo per un lavoratore part-time, e dunque non dovrebbe in tal caso essere applicata nessuna riduzione.

In alcune realtà territoriali le somme da erogare a questo titolo vengono differenziate in base alla fornitura dei camici e ai relativi lavaggi, e in particolare:

- se la farmacia non fornisce alcun camice e non provvede al lavaggio, deve rimborsare il dipendente con l'equivalente in denaro dell'indumento e appunto dei lavaggi settimanali (gli importi sono per lo più prefissati);

- se invece è la farmacia a fornire il camice, l'indennità riguarderà evidentemente soltanto i lavaggi settimanali.

Quando infine la farmacia provvede sia alla fornitura che alla manutenzione del camice, accollandosi così integralmente qualsiasi spesa ad esso inerente, l' *indennità-camice* non sarebbe dovuta. (*Trib. Sondrio, Sent. 33 del 6 maggio 2014 – Circolare Federfarma Sondrio n. 122*).

In ogni caso, ove l'indennità gli compete secondo quanto appena precisato, il dipendente è esonerato dall'obbligo di presentare specifiche richieste di rimborso.

(marco porry)

06/06/2014 - L'importo della tassa di concessione regionale una tantum – QUESITO

Sono risultato vincitore di una sede farmaceutica in un comune con abitanti nella fascia 15.001-40.000, ma la Regione mi chiede, tra gli adempimenti per l'accettazione, una tassa di concessione regionale di un comune con abitanti superiore a 500.000, cioè Euro 1.088,68. Perché?

La tassa di concessione regionale "una tantum" dovuta per il rilascio della titolarità della farmacia (vinta a concorso o meno) ammonta - per i comuni con abitanti compresi nella fascia tra 15.001 e 40.000 - proprio ad € 1.088,68.

Quella relativa alle farmacie ubicate nei comuni con oltre 500.000 abitanti è invece pari ad € 5.440,87.

La richiesta, pertanto, sembra proprio corretta.

(andrea piferi)

09/06/2014 - Comunicazione tardiva alla Asl di cessazione del rapporto con i collaboratori farmacisti - QUESITO

Ho dimenticato il 1° settembre dello scorso anno di comunicare alla ASL la data di cessazione del servizio di due dottoresse che avevo assunto per sostituzione di collaboratrici in maternità, quindi è un obbligo che non ho rispettato.

Come posso ovviare al problema, sempre se è possibile farlo dopo quasi un anno di tempo?

La Asl va in giro per i controlli e mi manca questa comunicazione

L'art. 32 del Reg. Farmaceutico del 1938, come integralmente sostituito dall'art. 12 del DPR 1275/71, dispone che "il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora ovviamente Asl) il nome e il cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti di perfezione che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso. Ugualmente, deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio."

È vero che la legge non prevede alcun termine, né perentorio né ordinario, entro cui effettuare la comunicazione di (in questo caso) cessazione dal servizio dei farmacisti, ma è necessario provvedervi al più presto possibile - indicando, beninteso, la data effettiva di interruzione dei rapporti (una comunicazione quindi "ora per allora") - e comunque prima che la ASL possa accertare il mancato adempimento alla prescrizione.

In tal modo, avendo cioè comunque rispettato il precetto normativo, anche se non con grande tempestività, la sanzione (che va da € 1.549,37 ad € 9.296,22 e dunque è ingente) non dovrebbe essere irrogata.

Usiamo prudentemente il condizionale perché le Asl sono come

noto imprevedibili (perché sono numerose e tra loro tutt'altro che coordinate) e pertanto è astrattamente ipotizzabile anche in un caso come questo che l'Asl competente possa avvertire l'esigenza, pur del tutto formalistica, di contestarle il ritardo.

Proprio per questo, insomma, potrebbe valere la pena assumere preventivamente informazioni in via breve circa l'esito di una comunicazione tardiva.

(stefano lucidi)

10/06/2014 - Le slide del corso su “La migliore gestione economica e finanziaria della farmacia”

Come richiesto anche dagli stessi partecipanti, rendiamo disponibili a tutti, con le modalità precisate in calce, le slide utilizzate per il corso da noi tenuto nei primi mesi dell'anno per le farmacie del Lazio.

Sono stati del resto affrontati argomenti che crediamo di massimo rilievo e che dunque possono rivelarsi di grande utilità, ancor più esaminando gli esempi proposti che troverete nelle varie slide.

Ne abbiamo comunque tratto un “volumetto” di 127 pagine di cui - anche per dare subito un'idea dei suoi contenuti a chi non abbia partecipato al corso - riportiamo qui di seguito l'indice:

conto economico pag. 2; costo della merce pag. 3; rotazione della merce pag. 4; calcolo IRPEF pagg. 5-7; coefficiente di ricarico pag. 8; ricarico e IVA pagg. 9-11; margine utile effettivo pagg. 12-14; maggiore apertura al pubblico della farmacia pagg. 15-19; cash flow pagg. 20-23; conto economico a sezioni contrapposte pag. 24; schema di stato patrimoniale pag. 25; ciclo finanziario pagg. 26- 29; indicatore sintetico di costo pag. 30; centrali rischi della banca d'Italia pagg. 31-32; schema di stato patrimoniale a sezioni contrapposte pag. 33; ancora sulla centrale rischi della banca d'Italia pagg. 34-36; ciclo finanziario pagg. 37-39; grado di indebitamento centrale rischi della banca d'Italia pagg. 40-41; criteri valutazione farmacia pagg. 42-45; acquisto delle attrezzature a costo zero pagg. 46-50; che cosa vuol dire vendere 3X2 pag. 51; che cosa vuol dire acquistare 1+1 pag. 52; progetto fattibilità apertura parafarmacia pagg. 53-54; ancora sulla valutazione dell'avviamento della farmacia pagg. 55-58; tassazione vendita farmacia pag. 59; vantaggi per chi (società o persona fisica) acquista una farmacia come azienda pag. 60; svantaggi per chi (società o persona fisica) cede una farmacia come azienda pag. 61; cessione quote di società titolare di farmacia pag. 62; svantaggi e vantaggi per l'acquirente di una quota pag.63; provvedimenti parlamentari diretti ad incentivare la cessione delle quote pag. 64; quanto costa trasformare una ditta individuale in società pag. 65; finanziamenti agevolati pag. 66; spese per il risparmio energetico pag. 67; progetto fattibilità apertura nuova farmacia pagg. 68-71; finanza creativa: conguaglio tra cartelle Equitalia e crediti pag. 72; nuovo conto economico pag. 73; metodo semplificato per il pagamento ottimale delle forniture pag. 74; rotazione della merce pag. 75; ancora sul coefficiente di ricarico pagg. 76-79; effetti della rotazione sul ricarico pagg. 80-81; fringe benefit ai dipendenti pagg. 82-87; autovettura intestata alla farmacia pag. 88; suggerimenti per il contenimento degli oneri tributari pagg. 89-92; redditometro pagg. 93-103; il redditest pag. 104; delega fiscale del Parlamento al Governo pagg. 105-107; novità per la dichiarazione dei redditi pagg. 108-111; finanziamenti di beni strumentali nuovi pag. 112; nuovo formato del bilancio della farmacia pagg. 113-127.

Il “volumetto” può essere consultato (anche solo in parte), e naturalmente anche scaricato con la stampa delle varie slide che lo compongono, entrando qui direttamente in [“MODULISTICA E TABELLE”](http://www.sediva.it) del sito www.sediva.it.

(Studio Associato)

11/06/2014 - Il CdS rinnega finalmente qualunque distinzione (anche ai fini del “riassorbimento” di sedi soprannumerarie) tra criterio topografico e criterio della distanza

Questi i fatti.

Siamo nel 2011, quindi *ante* “Cresci Italia”, e un comune era stato chiamato dalla Regione a esprimere il parere sulla revisione ordinaria della p.o., che a quel momento conteneva tre sedi, una urbana nel capoluogo e le altre due rurali in altrettanti frazioni distaccate, una delle quali istituita tempo prima in soprannumero con il *criterio topografico*.

I dati Istat al 31 dicembre dell'anno precedente registravano il superamento della fatidica soglia di 12.500 abitanti, oltre cui il rapporto limite legale farmacie-abitanti passava (allora) da 1:5.000 a 1:4.000.

Le tre sedi - con riguardo al “riassorbimento” di quella in soprannumero previsto nel secondo comma dell'art. 104 T.U. (nel testo integralmente sostituito dall'art. 2 della l. 362/91) e soprattutto all'impossibilità di confermarla come soprannumeraria nella p.o. perché il primo comma dello stesso articolo aveva anche circoscritto l'applicazione del *criterio topografico* ai soli comuni con popolazione non superiore a 12.500 abitanti - si rivelavano dunque perfettamente corrispondenti al *quorum* 1:4.000.

Ma il Comune esprimeva nel parere un avviso diverso chiedendo alla Regione il mantenimento in soprannumero della sede, senza quindi “riassorbirla”, e di istituirne una quarta (ma terza “demografica”) ubicata nel capoluogo, manifestando inoltre nel contempo la volontà di esercitarvi il diritto di prelazione.

La Regione respingeva la richiesta adottando il provvedimento di revisione come prescritto dalla legge per quella specifica fattispecie: “riassorbimento” con il “parametro della popolazione” della sede soprannumeraria e conferma nella p.o. delle tre sedi preesistenti, ma tutte ormai “numerarie”.

Il Comune ricorreva contro il provvedimento regionale e il giudice (TAR Lazio n. 3226 del 14.03.25) gli dava ragione, affermando in particolare quanto segue: “Sulla interpretazione dell'art. 104 del R.D 27 luglio 1934 n. 1265, relativamente al riassorbimento di cui al secondo comma, si è formata una giurisprudenza amministrativa dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr Cons di St sez. III n.2904/2011 che conferma TAR Lecce sez II n. 2339/2010; conformi dello stesso TAR n.262/2009 e n.209/2008). In base a tale giurisprudenza le farmacie rurali, istituite sulla base del criterio topografico, si differenziano da quelle istituite col mero criterio della distanza, in quanto esigenze connesse con la particolare conformazione della zona possono anche prescindere dalla semplice distanza, nel senso che anche una distanza inferiore a 3 Km può egualmente comportare l'esigenza dell'istituzione di una farmacia in relazione ad altri aspetti relativi ai collegamenti che rendono comunque disagiata raggiungere la più vicina farmacia. Tali farmacie pertanto non sono ricomprese nel criterio del riassorbimento di cui all'art. 104 c.2 cit.”.

Anche in questa occasione i giudici amministrativi si erano pertanto omologati senza il minimo sforzo alla tesi - creata dal nulla e basata sul nulla - proposta per la prima volta da TAR Veneto n. 4229 del 3/12/2004, ma griffata subito dopo dall'autorevolezza del CdS (sentenza n. 2717 del 15/05/2006, misteriosamente pubblicata quasi un anno dopo l'assunzione della decisione), e che distingueva tra “*criterio topografico*” e “*criterio della distanza*” ritenendo “riassorbibili” ex art. 104 secondo comma, perché *urbane* (?), solo le farmacie istituite con il “*criterio della distanza*” e non invece quelle, perché *rurali* (?), istituite con il diverso(!) “*criterio topografico*”.

Abbiamo scritto ripetutamente su questo argomento sin dall'indomani della ricordata decisione del CdS del 2006 e non intendiamo ripeterci, ma chi ha interesse può consultare in particolare la Sediva news del [23-24/09/2010](http://www.sediva.it) (“*Il criterio della distanza e il criterio topografico nell'art. 104 TU: un*

impossibile distinguo”), dove si illustra con argomenti anche di carattere storico-sistematico il perché e il per come dell’assurdità della tesi.

Inoltre il TAR, al contrario di quanto afferma la sentenza, aveva in questo caso almeno un “motivo di discostarsi” dalla tralatizia giurisprudenza degli ultimi anni, soffermandosi se non altro sullo *ius superveniens* dell’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 11 del “Cresci Italia” (aggiunto, come qualcuno ricorderà, dal comma 12 – *duodevicies* dell’art. 23 dello “Spending Review”), secondo cui: “*Agli effetti delle disposizioni del presente articolo (cioè per definire e circoscrivere la figura del farmacista titolare di farmacia soprannumeraria ammesso a partecipare al concorso straordinario: n.d.r.) per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1992 n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo*”.

Tale disposizione, infatti, pur introdotta dichiaratamente ai fini del concorso straordinario, fornisce al tempo stesso anche una lettura “autentica” del criterio previsto nell’art. 104, definendolo *tout court* “*topografico o della distanza*”, una definizione del resto coniata alcuni decenni prima dallo stesso CdS e che teneva conto, da un lato, dei suoi presupposti applicativi (riguardanti in particolare lo stato dei luoghi delle zone da servire) e, dall’altro, dei limiti di distanza (500 metri, poi elevati a 1000 e infine agli attuali 3000) che le farmacie così istituite erano tenute ad osservare dagli altri esercizi.

Siamo anzi propensi a credere che l’aggiunta al comma 3 dell’art. 11 sia stata formulata dal legislatore con tutti quei dettagli anche un po’ ridondanti, oltre che con l’espresso riferimento al criterio “*topografico o della distanza*”, anche per sterilizzare in prima persona il terreno proprio dalle recenti contaminazioni giurisprudenziali, probabilmente ben note anche agli estensori dell’emendamento.

Abbiamo però visto che i giudici romani non hanno fatto una piega neppure sotto questo aspetto, non ravvisando alcun “motivo di discostarsi” da quella giurisprudenza e appiattendovisi pigramente al pari di tutte le decisioni anche del CdS successive a quella del 2006, se escludiamo i barlumi di reazione che si intuiscono nella sentenza del Consiglio di Giust. Amm. reg. siciliana n. 281 del 30/3/2011 (v. [Sediva News del 18/11/2011](#): “*Il riassorbimento nella p.o. delle farmacie rurali: un lampo dal CGARS*”).

Ma fortunatamente, come anticipa il titolo di queste note, della sciagurata distinzione tra “criterio topografico” e “criterio della distanza”, e naturalmente anche di quella (ai fini della loro “riassorbibilità”) tra farmacie “urbane” e farmacie “rurali”, ha fatto ora giustizia sommaria proprio il CdS, restituendo così serenità a una vicenda che l’aveva immeritadamente perduta per otto anni, cagionando qua e là danni ingiusti ad alcuni titolari di farmacia, pur fatalmente privilegiandone altri.

Il punto specifico – prescindendo dall’accento finale alla tematica delle “farmacie rurali” ritenuta giustamente “non pertinente” alla questione centrale dell’ambito di applicazione dell’art. 104, comma 2, sul “riassorbimento” delle farmacie soprannumerarie – viene risolto da questa decisione senza bacchettare (come certo avrebbero meritato) quelle contrarie che l’hanno preceduta e affermando semplicemente quanto segue: “*La sentenza appellata ha basato il suo contrario giudizio sulla distinzione che asseritamente si dovrebbe fare tra le farmacie istituite con il criterio “della distanza” e quelle istituite con il criterio “topografico” (le une sarebbero da riassorbire, le altre no; o forse viceversa). Ma questa distinzione non ha alcuna base nelle fonti normative. Le due espressioni (“criterio demografico”*

e “criterio della distanza”) sono equivalenti ed indicano entrambe il criterio stabilito dall’art. 104, cit., quale alternativo a quello demografico. La disciplina è quella dell’art. 104, t.u.l.s. e non ve ne sono altre.”

La sentenza del TAR Lazio viene dunque riformata con la rielezione del ricorso introduttivo del Comune che a ben guardare dalla controversia esce sconfitto due volte, sia quindi nella sua veste di amministrazione pubblica (chiamata come tale a partecipare alla formazione di un provvedimento allora regionale) come pure in quella di ente gestore di farmacie.

Con minore arroganza e maggior riguardo per gli interessi pubblici affidati alla sua cura, infatti, avrebbe potuto ribadire tranquillamente nella revisione straordinaria del 2012 – ma esercitando questa volta il ruolo provvedimentale che gli competeva – la stessa scelta “pubblicistica” operata in fase consultiva nella revisione ordinaria del 2011.

Avrebbe cioè potuto con facilità irrisoria, sia pur certo compromettendo le sorti del ricorso, istituire ex novo la quarta sede (imposta nel frattempo dalla riduzione del *quorum* da 1:4.000 a 1:3.300) collocandola proprio nel capoluogo, invece che ubicare anch’essa in una frazione distaccata confidando nell’esito favorevole dell’iniziativa giudiziaria.

E nessuno a quel punto avrebbe potuto evidentemente contrastare un’opzione del genere.

Ma se questo non è avvenuto è perché, come si è visto, il Comune – che i fatti hanno perciò smascherato – aveva inserito precedentemente la quarta farmacia nel capoluogo solo perché ingolosito dalla prospettiva di esercitare su di essa la prelazione e nei fatti guidato da interessi meramente imprenditoriali, non più invece perseguibili nel caso in cui la quarta sede fosse stata istituita con la revisione straordinaria.

In sostanza, sembra di capire, un secondo esercizio nel capoluogo avrebbe potuto interessare il Comune solo se “prelazionabile”; diversamente, la quarta sede poteva indifferentemente essere collocata in qualsiasi località o centro abitato del territorio comunale.

D’altra parte, un qualunque rigurgito “pubblicistico” che spingesse oggi il Comune, nella revisione ordinaria della p.o. attualmente in corso, a trasferire questa quarta sede nel capoluogo molto difficilmente potrebbe cogliere nel segno, perché la sua ubicazione in una frazione distaccata è scaturita neppure da un semplice parere, ma da un suo stesso recentissimo provvedimento (di revisione straordinaria), frutto dunque di discrezionalità amministrativa e per ciò stesso di una scelta squisitamente pubblicistica, che sarebbe quindi ora complicatissimo porre allegramente nel nulla e sostituire con un’opzione – quella di collocarla nel capoluogo – tutt’affatto diversa.

Anche trascurando pertanto il suo scarso *appeal* per il “Comune-imprenditore” (per la definitiva “non prelazionabilità” della quarta sede, *ovunque* ubicata), un ipotetico trasferimento di questa – che configurerebbe anch’esso un “decentramento”, per quanto singolarissimo – da una frazione al capoluogo esporrebbe in ogni caso il provvedimento ad agevoli censure di illegittimità.

Come abbiamo visto, insomma, il giudice amministrativo ha una volta tanto sventato un *faï-da-te* comunale, pur se qui, è bene precisarlo, la questione ormai noiosa del conflitto di interessi non è neppure affiorata, cosicché la sentenza non può costituire almeno in questa direzione nessun vero “precedente”.

Un accenno da ultimo alle brevi note che sullo stesso tema ha scritto in questi giorni Claudio Duchi, che così conclude: “*La conseguenza pratica del principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato è che tutte le farmacie già aperte con il criterio della distanza dovranno essere computate nella ripartizione di legge con la popolazione residente e non già escluse per consentire la istituzione di un’altra farmacia*”.

Generalmente concordiamo un po’ su tutto, ma in questa circostanza non pensiamo che “tutte le farmacie... dovranno essere computate...”, sembrando invece necessario distinguere i

comuni minori (con non più di 12.500 abitanti) da quelli maggiori.

Solo per questi ultimi il “riassorbimento” delle farmacie soprannumerarie parrebbe un fatto ineludibile, come ha certificato anche la sentenza del CdS; ma in quelli minori è tuttora consentita – questo crediamo sia certo – l’istituzione di una (e una soltanto) farmacia ex art. 104, e dunque dovrebbe considerarsi lecita anche la sua sopravvivenza persino all’applicazione del *quorum* 1:3.300, oltre che a futuri incrementi demografici.

Beninteso, ove ritenga persistano le condizioni che giustificarono l’istituzione di una sede in soprannumero con il “criterio topografico o della distanza”, e scelga pertanto di mantenerla nella p.o. come tale, il comune dovrà darne adeguato conto nel provvedimento di revisione.

È una questione che in definitiva diventa, come spesso è, di corretto o non corretto esercizio della discrezionalità, ma non sembra vi sia una preclusione in tal senso neppure nell’art. 104, secondo comma, come ci pare lasci intendere anche questa decisione del CdS, d’altronde riguardante un comune di popolazione per l’appunto superiore al limite.

Riservandoci comunque di tornare se del caso anche su questo problema, ribadiamo per il momento la nostra soddisfazione per la conclusione di una storia francamente ingloriosa per la giustizia amministrativa.

(gustavo bacigalupo)

12/06/2014 - La registrazione dei corrispettivi giornalieri della farmacia – QUESITO

Se non è più necessario annotare i corrispettivi nel registro giorno per giorno, e’ possibile eseguire un’unica annotazione riepilogativa per tutti gli incassi del mese?

In effetti l’art. 24 del D.P.R. 633/72 prescrive che l’annotazione delle operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi effettuate giorno per giorno dalla farmacia deve essere eseguita *nel registro dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo*.

Se questo registro è tenuto in luogo diverso da quello in cui si svolge l’attività di vendita (come normalmente accade), le annotazioni possono essere effettuate, sempre negli stessi termini, anche su un apposito *registro di prima nota* tenuto e conservato in farmacia.

Nel corso del tempo, però, questi adempimenti sono stati semplificati nel (lodevole) intento di alleggerire gli oneri di gestione delle imprese.

Infatti, già dall’ormai lontano 1996 con l’art. 3 del D.P.R. 9/12/1996 n. 695 - recante il “*Regolamento per la semplificazione delle scritture contabili*” - il registro di prima nota può essere omesso se per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l’attività viene rilasciato lo *scontrino fiscale*.

Inoltre, più recentemente, il D.P.R. 435/2001 (riscrivendo l’art. 6 dello stesso D.P.R. 695/1996) introduce un’ulteriore semplificazione in materia dando facoltà all’impresa, per le operazioni per le quali è rilasciato appunto lo *scontrino fiscale*, di effettuare – e qui veniamo al punto – una registrazione sia *giornaliera* sia *riepilogativa mensile* entro il giorno 15 del mese solare successivo, senza più necessità, peraltro, di allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri.

Occorre, però, chiarire bene la portata di queste apparenti “semplificazioni”.

La riduzione di adempimenti formali a carico delle imprese, infatti, non deve minimamente pregiudicare l’attività di controllo degli agenti del Fisco, i quali possono richiedere e ottenere tutte le informazioni – ritenute necessarie ai fini della verifica – che, proprio per effetto dell’avvenuta semplificazione non siano più immediatamente rilevabili dalle scritture contabili dell’impresa, la quale però, si badi bene, deve essere in grado appunto per questo di fornire prontamente i dati richiesti, con le conseguenze ben immaginabili in caso di rifiuto.

In conclusione, è preferibile mantenere la “vecchia” abitudine di tenere il registro di prima nota e di procedere alla registrazione dei corrispettivi giornalieri “day by day”, per aver così tutto pronto e disponibile in caso di verifica, senza necessità di ricorrere a ricostruzioni dell’ultim’ora o cose del genere.

(stefano civitareale)

13/06/2014 - Il codice fiscale del cliente nelle fatture emesse – QUESITO

Spesso, quando emettiamo fattura nei confronti di clienti professionisti e chiediamo di fornirci oltre alla partita iva anche il codice fiscale, ci viene risposto che è sufficiente che in fattura venga indicata soltanto la partita iva; il nostro commercialista non è d’accordo e ci dice di insistere in quanto ritiene obbligatorio che venga riportato anche il c.f.; chiediamo un Vs. parere.

Secondo l’art. 21, 2° comma, lettera f) del D.P.R. 633/72, l’indicazione del codice fiscale per il cessionario/committente parrebbe obbligatoria soltanto ove l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) sia intercorsa con un soggetto residente nel territorio dello Stato *che non agisca nell’esercizio di impresa o di arti e professioni*, dunque con un “privato”, come si dice comunemente; se, invece, il cessionario/committente interviene nel rapporto come soggetto IVA, è necessaria ma al tempo stesso sufficiente l’indicazione della *sola* partita IVA.

Si potrebbe obiettare che l’art. 6, comma 1, D.L. 6/7/74 n. 260 prevede testualmente che “*nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione* [la sottolineatura è nostra]”.

Sembra quindi possa rintracciarsi nel nostro ordinamento un *obbligo generalizzato* di indicazione del codice fiscale in fattura per entrambe le parti (*cedente/cessionario* o *committente/prestatore*) del rapporto, indipendentemente dalla qualità del *cessionario/committente* (*imprenditore/artista/professionista* o “privato”).

Tuttavia, la disposizione, anche se formalmente mai abrogata, dovrebbe considerarsi superata dalle vigenti disposizioni appena richiamate della legge IVA, e ciò sia in ragione di un *criterio temporale di successione di leggi nel tempo* sullo stesso oggetto (la legge posteriore abroga, come noto, quella anteriore) sia in ragione, diremmo anche, di un *criterio di specialità*, regolando infatti il D.P.R. 633/72 specificamente la materia dell’IVA.

Concludendo, al di fuori dell’ipotesi del cessionario/committente che agisca come “privato” non dovrebbe essere configurabile un obbligo in senso stretto di indicazione nella fattura emessa del codice fiscale, anche se naturalmente la sua acquisizione sarebbe in ogni caso opportuna se non altro per una migliore identificazione del cliente (ed è forse questo che il vostro commercialista aveva a cuore per tutte le varie comunicazioni che ormai gli studi professionali sono chiamati a inoltrare).

(roberto santori)

16/06/2014 – Ancora sulla “produttività” della farmacia per addetto - QUESITO

In riferimento alla norma che accosta ogni dipendente a 300.000 euro di fatturato, vorrei sapere qual è la norma che stabilisce questo dato importantissimo.

Non esiste, né è mai esistito in realtà alcun riferimento normativo alla presunzione – perché tale è - secondo cui *ogni addetto* della farmacia “deve” produrre un fatturato di € 300.000, ma sono gli studi di settore approvati appunto per le farmacie ad individuare questo elemento, che peraltro da qualche tempo non coincide con i dati economici che si registrano dai bilanci.

Come abbiamo infatti segnalato nella [Sediva news del 14/05/2014](#) (“La “produttività” per mq del locale farmacia e per unità lavorativa - Il ricavo medio giornaliero”), la “produttività”

media annua rilevata per le farmacie da noi assistite è risultata pari - dividendo naturalmente l'ammontare complessivo delle vendite al netto dell'iva per il numero degli addetti - a Euro 283.078,00, un valore che per di più tende a scendere in presenza di situazioni aziendali specifiche.

E però, come abbiamo già osservato, questo è un dato che riguarda non soltanto il "dipendente" - come il quesito sembra assumere - ma appunto l'addetto, una figura in cui rientrano il titolare della farmacia, tutti i soci, ovviamente i dipendenti (farmacisti e non), i componenti dell'impresa familiare, i collaboratori coordinati, gli associati in partecipazione, ecc...

(franco lucidi)

16/06/2014 - Il versamento ai componenti dell'impresa familiare di importi non inferiori a 1.000 euro - QUESITO

Dovendo corrispondere ai miei due figli in impresa familiare una somma mensile, vorrei sapere come comportarmi se i pagamenti sono superiori a 1.000 Euro, e quindi se devo utilizzare anche in questo caso mezzi tracciabili.

In un caso come questo, peraltro già esaminato in qualche altra circostanza, siamo certamente in presenza di un passaggio di denaro tra soggetti diversi, e perciò vale anche qui il limite - per i pagamenti in contanti - di 999,99 euro.

Si può evitare di incorrere nel divieto, posto che i pagamenti tracciabili costituiscano un problema, soltanto prevedendo liquidazioni di acconti sugli utili (tali sono quelli corrisposti periodicamente a un collaboratore familiare) di ammontare diverso tra loro, alternando, ad esempio, versamenti mensili superiori al limite e altri di importo inferiore.

Ma anche una soluzione del genere vi esporrebbe a qualche complicazione, dato che le uscite dalla farmacia devono essere tutte contabilizzate e può perciò rilevarsi macchinoso - oltre che di scarsa utilità pratica - adottare, anche sul piano finanziario, comportamenti troppo disinvolti e non facilmente controllabili nel tempo.

Ci pare, in definitiva, che - salvi casi del tutto particolari riconducibili a esigenze altrettanto particolari - valga senz'altro la pena conformarsi alla norma, senza lambiccarsi più di tanto la testa alla ricerca di soluzioni più che altro farraginose.

(mauro giovannini)

17/06/2014 - Ancora sul trattamento iva delle "autoanalisi" - QUESITO

Ancora un cortese chiarimento sull'iva riguardante le "autoanalisi".

Il dm 16/12/2010 prevede, sia pure in determinati casi, l'intervento di un operatore sanitario. In questa ipotesi, tali prestazioni diverrebbero esenti da iva al pari di ogni altra prestazione di diagnosi e cura resa alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, come prescrive l'art. 10 della legge iva?

L'argomento è stato trattato, in particolare, nella [Sediva News del 19/01/2012](#) ("Il regime iva delle autoanalisi") e da allora ci pare che niente sia mutato né a livello normativo né sul piano interpretativo, e quindi non ci resta che richiamare sinteticamente le osservazioni svolte a suo tempo.

La normativa di riferimento (cfr. l'art. 1 lett. d) del decreto legislativo 03/10/2009 n. 153, e l'art. 1 del decreto ministeriale 16/12/2010) dispone espressamente che le prestazioni analitiche di prima istanza (c.d. "autoanalisi") consistono nell'"utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici" gestibili "direttamente dai pazienti in via ordinaria".

In altri termini, il servizio reso dalla farmacia consiste nella (pura e semplice) messa dell'apparecchio a disposizione del paziente, essendo del resto espressamente vietato "l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi".

I risultati del test, infatti, vengono resi automaticamente dall'apparecchio, senza alcuna (ulteriore) partecipazione dell'uomo.

L'eventuale intervento dell'operatore sanitario è finalizzato soltanto ad un "supporto" da rendere per l'utilizzo della macchina a favore di pazienti "in condizioni di fragilità e non completa autosufficienza", restando perciò esclusa qualsiasi attività di natura diagnostica, che viene compiuta, giova ribadirlo, esclusivamente dall'apparecchio.

Stando così le cose, dunque, tali prestazioni non possono beneficiare dell'esenzione da imposta e sono conseguentemente, secondo la regola generale, assoggettate ad iva con l'aliquota ordinaria (attualmente il 22%) anche se - come sappiamo - questo si traduce immancabilmente in un aumento del prezzo al pubblico.

(roberto santori)

17/06/2014 - Niente sanzioni per errati versamenti della prima rata della TASI

Dovrebbe essere ufficializzata da un momento all'altro - con un documento ad hoc e/o con un richiamo allo Statuto dei diritti del contribuente - la mancata applicazione di sanzioni (sugli interessi le voci sono per il momento discordanti) in caso di versamenti, effettuati - si badi bene - entro il termine di legge del 16 giugno, di importi, a titolo di prima rata della TASI, inferiori a quelli dovuti.

(Studio Associato)

18/06/2014 - L'orario di lavoro settimanale dell'addetto alle pulizie e l'indennità di reperibilità per il collaboratore - QUESITO

Vi chiediamo due delucidazioni sul contratto di lavoro farmacie private:

- 1. in caso di assunzione di un addetto alle sole pulizie c'è un minimo di ore da effettuare settimanalmente?*
- 2. al collaboratore di I livello bisogna erogare mensilmente l'indennità di reperibilità e l'indennità speciale?*

Queste le due risposte lampo:

1. non c'è un minimo di orario settimanale per l'assunzione da parte della farmacia di un dipendente addetto specificatamente alle pulizie;
2. l'indennità di reperibilità è un importo che viene corrisposto al collaboratore soltanto a seguito di accordo tra le parti che generalmente ne prevede la liquidazione in soluzioni mensili; l'indennità speciale quadri viene erogata al collaboratore dopo 24 mesi di servizio e anche questa è una voce mensile.

(giorgio bacigalupo)

18/06/2014 - L'imputazione del reddito accertato di una società a ristretta base familiare

È ormai costante l'orientamento della Cassazione secondo cui le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci di una società a ristretta base familiare sono legittimamente riferibili alla società stessa, "tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci".

Spetta dunque al contribuente, e non all'Amministrazione finanziaria, fornire le prove che possano escludere tale diretta imputazione, che quindi può in ogni caso configurarsi in tutti i tipi di società, di capitali o di persone, come anche in un'azienda individuale condotta, ad esempio, sotto forma di impresa familiare.

(paolo liguori)

19/06/2014 - La farmacia che concede in affitto ai medici un locale separato dall'esercizio - QUESITO

Intanto devo farvi i complimenti per il servizio che ci assicurate, sempre interessantissimo, e però voglio riferirmi ad

un vostro articolo pubblicato tempo fa, che mi ha sorpreso, perché in pratica ritenete consentito ad una farmacia affittare un locale anche ad uno studio medico.

Sono a conoscenza della normativa che esclude solo che un ambulatorio medico possa essere comunicante con la farmacia, ma ero convinta che, a parte questo, fosse in qualche modo vietato alle farmacie sotto il profilo etico affittare direttamente a dei medici un locale di proprietà, o condotto in locazione, tanto più che noi siamo titolari della farmacia in s.n.c., e le società devono avere come oggetto esclusivo la gestione appunto di una o più farmacie.

Del rapporto *farmacia-ambulatorio medico* ci siamo in effetti occupati spesso, e più approfonditamente nella lontana [Sediva news del 10/4/2008](#) (“La farmacia e il vicino ambulatorio medico”), peraltro seguita da altre *news* dello stesso tenore.

Ma da allora i termini della vicenda, almeno per chi scrive, non sono certo cambiati, e semmai le recenti spinte liberalizzatrici dovrebbero aver tranquillizzato anche chi eventualmente nutrisse tuttora qualche perplessità al riguardo.

Quindi, in pillole, la soluzione della questione centrale è e resta per noi la seguente: la farmacia - intestata a una *persona fisica* o a una *società di persone* (per la quale ultima non è affatto un ostacolo il suo oggetto “esclusivo”, perché vi rientra pienamente) - può rendersi legittimamente locatrice, o sublocatrice, di tutti i locali adibiti a studi medici che ritenga utile ai fini del miglior esercizio della farmacia, e non importa che siano condotti come studi individuali ovvero in forma di ambulatorio.

Anzi queste possono talvolta rivelarsi per l'*impresa farmacia* misure persino imprescindibili per il raggiungimento o la conservazione di adeguate dimensioni aziendali, senza contare che l'intervento del medico è per lo più un *prius* rispetto a quello del farmacista, e la vicinanza tra i luoghi di esercizio delle due attività non può naturalmente che favorire l'assistenza sanitaria in generale, e per ciò stesso l'interesse pubblico.

Inoltre, anche dal punto di vista fiscale (un aspetto tutt'altro che secondario, come i commercialisti ben sanno) non ci sono ostacoli di alcun genere, a parte la necessità di “apostare” correttamente il locale - se di proprietà del titolare *persona fisica* o della *società di persone* - nella situazione patrimoniale dell'esercizio.

E tuttavia, come vediamo, qualche farmacista avverte ancor oggi a tale riguardo qualche dubbio, alimentato forse da “pudori” quasi subliminali che però, se i protagonisti sono persone serie, appaiono privi di un vero fondamento sul piano strettamente giuridico, come abbiamo illustrato particolarmente nella citata [Sediva news del 10/4/2008](#), e anche sul versante deontologico, come chiariremo meglio tra un momento.

Se allora, per fare un esempio specie in ordine al II comma dell'art. 102 T.U.San. (la disposizione che notoriamente agita lo spauracchio del divieto per i “*sanitari*”, che poi sono soltanto quelli prescrittori come medici e veterinari, di “*qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia*”), il farmacista si assicura la disponibilità di un'unità immobiliare - “*intestandola*” alla farmacia, sia pure come mero patrimonio e non quale cespite aziendale, ovvero direttamente alla sua persona fisica - ubicata certo utilmente rispetto al locale farmacia per cederne poi il godimento a titolo di locazione o di sublocazione ad uno o più medici, ebbene a noi pare che, quando le condizioni contrattuali non nascondano chissà quali “*patti scellerati*”, l'eventuale previa “*convenzione*” tra medico e farmacista non contrasti di per sé con il II comma dell'art. 102, risolvendosi piuttosto in una forma di “*sinergia lecita*”.

Quanto al “*profilo etico*”, il quesito vi fa cenno guardando verosimilmente alle norme del Vs/Codice deontologico, che però non impediscono alla farmacia iniziative del genere, le quali infatti - almeno nella descritta loro configurazione “*fisiologica*” -

non confliggono come tali con nessuna disposizione del Codice (in particolare, ci riferiamo agli artt. 3, 11 e 15) e neppure con l'art. 15 della l. 475/68 sulla libera scelta della farmacia da parte del cittadino.

Anche queste, insomma, sono in realtà modalità “*etiche*” di gestire un'impresa....

(*gustavo bacigalupo*)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ TASI: nei comuni “ritardatari” la prima rata “slitta” al 16 ottobre e le semplificazioni partono soltanto dal 2015

Decreto-Legge 09/06/2014, n. 88 (in GU 10/06/2014 n. 132)

È stato finalmente pubblicato, ed entrato in vigore immediatamente, il c.d. “Decreto Tasi” che ha confermato lo spostamento dal 16 giugno al prossimo 16 ottobre del termine per il pagamento della prima rata del tributo sui servizi indivisibili in quei comuni che non hanno deliberato le relative aliquote entro il 23 maggio scorso.

Inoltre, dal 2015 sarà assicurata da parte dei comuni la massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, perché a chi ne farà espressa richiesta saranno inviati i modelli di pagamento *pre-compilati* dall'ente locale.

Per la TASI 2014, invece, come è stato da noi chiarito nella circolare illustrativa trasmessa a tutte le farmacie, occorre “*arrangiarsi*” in autotassazione.

In ogni caso, come anticipato nella [Sediva news del 17/06/2014](#) (v. sopra), il pagamento della prima rata della Tasi in misura inferiore al dovuto non dovrebbe comportare alcuna sanzione e un'ufficializzazione in tal senso dovrebbe giungere la prossima settimana.

➤ Convertito il Decreto-casa

Legge 23/05/2014, n. 80 (in GU 27/5/2014 n. 121)

Il DL 28/03/2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è stato infatti definitivamente convertito in legge.

➤ Anche ai fini della riassorbibilità delle farmacie in soprannumero il criterio topografico e il criterio della distanza sono la stessa cosa

Consiglio di Stato – sent. 14/06/2014, n. 2851

Sull'argomento v. sopra [Sediva news dell'11/06/2014](#).

➤ Sull'esercizio dei poteri regionali sostitutivi in caso di ritardo del comune nell'adozione del provvedimento di revisione straordinaria della p.o. ex art. 11, comma 2, dl CrescItalia

Consiglio di Stato – sent. 30/05/2014, n. 2800

In riforma di Tar Puglia n. 625/2013, il CdS afferma la persistenza delle attribuzioni comunali in tema di revisione straordinaria della p.o. anche dopo la scadenza dei termini (27/04/2012) previsti nel comma 2 dell'art. 11, laddove il comune emani il provvedimento *prima* che la regione abbia esercitato i poteri sostitutivi contemplati nel comma 9 (sull'argomento torneremo tra qualche giorno commentando la circolare laziale sulla prima revisione ordinaria delle p.o.).

Quel che non ci piace affatto in questa decisione è l'affermazione, ribadita addirittura più volte, dell'*insindacabilità*, che parrebbe persino assoluta (senza quindi neppure far salvo il caso di una scelta macroscopicamente irragionevole!) del merito delle opzioni comunali in ordine alla collocazione sul territorio delle sedi di nuova istituzione; è un tema che abbiamo già affrontato che però questa sentenza – specie per l'autorevolezza di chi l'ha redatta, e questo accresce la nostra delusione – sembra risolvere una volta per tutte nel modo peggiore possibile.

➤ Sullo spostamento nella sede di una farmacia comunale

Tar Lazio – sent. 14/05/2014, n. 4950

Il Tar respinge il ricorso di un titolare di farmacia, ritenuto se

non altro legittimato a proporre l'impugnativa, contro il provvedimento comunale che ha autorizzato l'altra farmacia - partecipata dal Comune stesso - a spostarsi all'interno della sede, abbandonando la frazione per la quale era stata istituita in soprannumero e trasferendosi nel capoluogo ove è sempre stata in esercizio la farmacia del ricorrente.

Una decisione per la verità molto discutibile, soprattutto per la massima disinvoltura con cui il Tar ha in realtà rinunciato a entrare nel merito (quasi omologandosi alla successiva decisione del CdS appena riportata) del provvedimento ritenendolo sotto questo aspetto insindacabile perché non irrazionale né manifestamente illogico; per di più, nella sentenza era stata precedentemente sottolineata l'opportunità di una maggiore penetrazione nell'atto da parte del giudice quando l'amministrazione che lo ha adottato sia anche coinvolta da interessi imprenditoriali, come era evidentemente in quel caso.

➤ **L'inadempimento del donatario all'onere modale apposto a una donazione non è opponibile al terzo acquirente del bene**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 09/06/2014, n. 12959

Il titolo spiega da solo il contenuto della decisione.

➤ **Nessun risarcimento del danno se viene riscontrata la condotta colposa dell'operaio poi risultato vittima di incidente sul lavoro**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 29/05/2014, n. 12046

Se l'azienda aveva impartito direttive precise per la sicurezza che il lavoratore non ha poi rispettato, causando con tale condotta la propria morte, ai parenti della vittima non spetta alcun risarcimento danni (anche una farmacia tempo fa è incappata in una vicenda del genere).

➤ **L'acquisto di un terreno edificabile a nome del figlio può essere considerato una donazione indiretta non di denaro ma dello stesso immobile realizzato**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 20/05/2014, n. 11035

Oggetto di donazione indiretta può infatti essere ritenuto l'immobile, e non la somma nominalmente impiegata dal padre per l'acquisto del terreno ove poi lo stesso è stato edificato, quando emerga che nel programma del genitore rientrava, come fine ultimo, proprio l'acquisizione dell'immobile da parte del figlio, anche se l'acquisizione sia derivata dall'applicazione dei principi civilistici in tema di *accessione*.

La Suprema Corte ha deciso una controversia insorta tra i vari figli del disponente, ritenendo pertanto oggetto di *collazione* appunto il valore – al momento del decesso di quest'ultimo, secondo le regole generali – dell'immobile e non l'ammontare del denaro speso dal padre per l'acquisto del terreno.

E' una decisione che conferma, s'intende, un orientamento consolidato della Cassazione, ma è utile farne cenno anche qui, perché non è certo infrequente che un padre progetti di sistemare in vita i suoi figli.

➤ **Redditometro: se le auto intestate sono "vecchie", possono contribuire all'annullamento dell'accertamento**

Corte di Cassazione – Sez. Trib. – sent. 04/06/2014, n. 12470

Non può considerarsi indice certo di una maggiore capacità contributiva l'intestazione di due "vecchie" autovetture in capo allo stesso soggetto. La Suprema Corte ha infatti annullato definitivamente un avviso d'accertamento sintetico (ex art. 38 del DPR 600/73) con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i redditi di un contribuente che era risultato intestatario di due autovetture immatricolate, una nel 1970, e l'altra nel 1982.

➤ **La condotta antieconomica dell'impresa perpetrata negli anni fa "scattare" l'attenzione del Fisco**

Corte di Cassazione – Sez. Trib. – sent. 30/05/2014

L'operato di un'azienda che, a fronte di un risultato economico d'esercizio *negativo* per più annualità, abbia continuato a movimentare una notevole entità di risorse economiche,

finanziarie e umane, avvalendosi anche di molteplici lavoratori dipendenti e di collaboratori autonomi, legittima l'Ufficio a desumere, sulla base di *presunzioni semplici* (gravi, precise e concordanti), maggiori ricavi e/o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente.

➤ **La dichiarazione dei redditi è sempre emendabile, anche in sede giudiziaria**

Corte di Cassazione – Sez. Trib. – sent. 30/05/2014, n. 12149

In presenza di errori di fatto o di diritto che abbiano inciso sull'imposizione fiscale, viene concessa al contribuente la possibilità di emendare, anche in sede di contenzioso tributario, la propria dichiarazione fiscale, presentando una "dichiarazione integrativa".

➤ **La rettifica del valore dell'immobile non può valere se fa riferimento ad atti non conosciuti dal contribuente**

Corte di Cassazione – Sez. Trib. – sent. 28/05/2014, n. 11967

La rettifica del valore dell'immobile compravenduto è nulla se l'avviso di accertamento è motivato *per relationem* con il mero rinvio alla stima dell'U.T.E., che a sua volta si richiami ad atti notarili che il contribuente non ha potuto conoscere.

➤ **La Cassazione ci ha già ripensato? ...I documenti richiesti e non prodotti in fase pre-contenziosa con il Fisco, possono essere fatti valere anche in giudizio**

Corte di Cassazione – Sez. Trib. – ord. 26/05/2014, n. 11765

Con una decisione diametralmente opposta ad un'altra della stessa Suprema Corte di appena 10 giorni prima (v. la "pillola": *La documentazione non presentata in sede di questionario dell'Agenzia delle Entrate in Piazza Pitagora n. 663*), i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che i documenti prodotti tardivamente possono essere poi utilizzati in difesa del contribuente anche se depositati soltanto in giudizio, pena un'illegittima compressione del diritto di difesa ex art. 24 e 53 Cost.

In particolare, si tutelano i contribuenti in buona fede che per ragioni oggettive non siano riusciti a reperire i documenti nei tempi richiesti ed imposti dagli Uffici in risposta agli "inviti a comparire".

A questo punto si può pensare che il contrasto sia risolto alla prima circostanza utile dalle Sezioni Unite.

➤ **Studi di settore 2012: sono le farmacie le più "generose" per il Fisco**

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Indagine statistica 05/06/2014

Da un'indagine condotta dal MEF sugli *Studi di settore* applicabili per l'anno d'imposta 2012, è risultato che quello delle farmacie è il settore che, come del resto è sempre stato, guida la classifica degli esercenti attività commerciali sia quanto ai ricavi dichiarati (con una media di € 1.060.000) che al reddito imponibile (oltre 90.000 euro), mentre, nella classifica riguardante i professionisti, il settore occupa la seconda posizione, dietro i Notai.

(Studio Associato)

3 – SCADENZE FINE GIUGNO 2014

30/06 - Versamento della *terza rata* (di quattro) dell'imposta sulla pubblicità

30/06 - Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie mediante redazione di apposita perizia giurata e versamento dell'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (terreni e partecipazioni qualificate) rateizzabile in tre anni.

30/06 - Pagamento della *seconda di tre rate* dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni di terreni e di partecipazioni societarie effettuate con apposita perizia giurata entro l'01/07/2013 e pagamento della *terza di tre rate* per le predette rivalutazioni effettuate con perizia giurata entro il 02/07/2012.
